

## Relazione al

## **Decreto Legge**

## SOSPENSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118

Alcune tipologie di permessi di soggiorno in Repubblica di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 118/2010 e successive modifiche, denominato "Permesso di soggiorno speciale e permesso di soggiorno per motivi di lavoro", prevedono che i titolari di tali permessi sono tenuti obbligatoriamente a fare rientro nel Paese di provenienza per un mese, prima che il suddetto titolo di soggiorno possa essere loro rinnovato.

Già in passato, nel corso della precedente Legislatura, è stato adottato un Decreto Legge (22 dicembre 2014 n.216) con la finalità di consentire ai cittadini di origine Ucraina di non dover interrompere la permanenza nella Repubblica di San Marino, viste le difficili situazioni, caratterizzati anche da scontri armati del paese di origine. In quel caso, l'imposizione del rientro nel paese di origine avrebbe comportato gravi rischi per l'incolumità personale dei titolari di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino.

Il presente decreto, ispirandosi a quello citato sopra, si prefigge dunque l'obiettivo di evitare la necessità di rientro nel paese di origine e di regolarizzare il periodo di sospensione con il rilascio da parte della Gendarmeria del permesso turistico.

Il Segretario di Stato